

# Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 397

CGT1 Verona  
Sentenza  
18 ottobre 2024

## Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Verona, sez. I, sentenza 18/10/2024, n. 397

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona

Numero : 397

Data del deposito : 18 ottobre 2024

## Testo completo

Sentenza n. 397/2024

Depositato il 18/10/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VERONA Sezione I, riunita in udienza il 26/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:

PLATANIA FERNANDO, Presidente e Relatore

BUSATO ARIANNA, Giudice

STAGNO MICHELE, Giudice

in data 26/09/2024 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

- sul ricorso n. 637/2023 depositato il 23/11/2023

#### proposto da

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona

elettivamente domiciliato presso Email\_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- RUOLO n. 2023/550250 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004878292001 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2017

- RUOLO n. 2023/250322 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230003558710001 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2018

- sul ricorso n. 21/2024 depositato il 15/01/2024

proposto da

Ricorrente\_2 - CF\_Ricorrente\_2

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Verona

elettivamente domiciliato presso Email\_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- RUOLO n. 2023/550250 IRPEF-ALTRO 2017

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004878292000 IRPEF-ALTRO 2017

- RUOLO n. 2023/250322 IRPEF-ALTRO 2018

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230003558710000 IRPEF-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrenti

Piaccia all'Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, contrariis reiectis, dichiarare nulli o comunque annullare gli atti impugnati perché illegittimi ed infondati per i motivi fatti valere.

Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge.

Resistente

chiede il rigetto del ricorso di parte.

Vittoria di spese ed onorari di giudizio.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 23 novembre 2023 Ricorrente\_1 proponeva impugnazione avverso la CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230004878292000 IRPEF-ALTRO 2017 e la

CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12220230003558710000 IRPEF-ALTRO 2018 con le quali era stato disconosciuta la detrazione fiscale prevista per la costruzione di box pertinenziali, avendo l'ufficio ritenuto non provata la pertinenzialità dell'opera, ed avendo considerato le spese di realizzazione non sufficientemente e specificamente documentate, oltretutto la genericità delle fatture: infine l'ufficio contestava che

nei bonifici bancari mancavano della causale del versamento con i riferimenti alla norma da cui discendeva la detrazione ed il codice fiscale del beneficiario.

In realtà non vi potevano esser dubbi sulla natura pertinenziale del box come emergente dalla natura dei lavori e dalle dichiarazioni poi rese dal Comune. L'imputazione delle fatture emergeva poi dalla dichiarazione del costruttore in conformità alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate ed anche l'entità dei lavori. Irrilevante era il fatto che le fatture fossero state pagate nel 2016 ed imputate a partire dal 2017.

Si costituiva in giudizio l'Agenzia che chiedeva il rigetto in quanto assumeva che la pertinenzialità dovesse emergere già dai titoli urbanistici che presiedevano l'edificazione.

Esaminando le fatture ed i correlati versamenti emergeva inoltre che le due fatture cui aveva fatto riferimento il contribuente ammontassero a 100.000,00 euro complessivi (Ft 59 di 60.000,00 euro e Ft 66 di 40.000,00 euro – entrambe emesse e saldate tra agosto e settembre 2016).

Quindi non poteva essere sufficiente la mera attestazione del costruttore a fronte del quale non soltanto lo stesso non ha emesso, come avrebbe dovuto per consentire la detrazione ai committenti, una specifica, motivata e separata fattura per la realizzazione del box pertinenziale ma, ciò non bastasse, non ha consentito di poter verificare l'esatta imputazione dei costi.

La contribuente aveva esposto, ai fini della detrazione fiscale, la prima rata del suddetto costo di realizzazione non come avrebbe dovuto nella dichiarazione dell'anno in cui ha sostenuto il costo, ovvero il 2016 ma nel 2017.

L'erroneità stava anche nel fatto che esponendo per la prima volta il costo nell'anno 2017 non indicandolo come seconda rata si è tentato di recuperare illegittimamente la rata del primo anno, ormai irrimediabilmente trascorsa, spostando temporalmente in avanti la rateazione.

Con altro ricorso Ricorrente\_2 comproprietario dello stesso immobile impugnava gli stessi atti riproponendo le identiche contestazioni.

Anche l'Ufficio si costituiva riproducendo le medesime argomentazioni.

La vertenza veniva discussa in pubblica udienza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Le diverse censure all'atto devono essere separatamente affrontate.

In primo luogo appare alla Corte assolutamente evidente che il garage abbia natura strettamente pertinenziale. Non emerge da nessuna norma che la pertinenzialità debba risultare dal titolo edilizio poiché la pertinenzialità è strettamente collegata alla scelta del proprietario di collocare un bene al servizio di un altro attraverso un atto volitivo che ovviamente non può essere recepito da un atto amministrativo precedente la edificazione.

L'orientamento giurisprudenziale ( peraltro isolato e marginale) è, dunque, inaccoglibile dovendosi poi ricordare che le prescrizioni di legge non sono fine a se stesse ma sono sempre funzionali al raggiungimento dello scopo previsto dalla legge.

Nella specie come emerge dalla progetto, prodotto dalla stessa Amministrazione, il piano scantinato è collegato con una scala interna all'abitazione di cui è pertinenza e ciò dimostra, al di là di ogni dubbio, che vi è un collegamento, appunto pertinenziale, tra abitazione e garage.

E' superfluo sottolineare che l'evidenza è stata riconosciuta dalla stessa amministrazione comunale con la dichiarazione in atti.

Quanto ai bonifici asseritamente non sufficientemente collegabili ai lavori, è in atti la dichiarazione sostitutiva dell'imprenditore che secondo le istruzioni della stessa Agenzia sana ogni eventuale insufficienza. Inoltre le fatture richiamano esattamente la intitolazione del titolo amministrativo di costruzione.

Quanto all'assunta non chiara riferibilità dell'importo di 70.000 alla realizzazione del garage ( su un totale di 100.000 euro) si deve osservare che l'importo dedotto risulta in realtà congruente con il costo complessivo dello scantinato ( che comprende altri locali che non sono agevolabili) valutata l'area del garage rispetto alla superficie totale dello scantinato.

Anche su questo punto merita di essere osservato che la posizione dell'ufficio non può essere solo negativa ma occorre che venga contestato in dettaglio quanto ritenuto non agevolabile in concreto;

in altre parole, visto che la stessa amministrazione aveva il progetto, ben avrebbe potuto assumere la non congruenza della detrazione rispetto al valore dell'opera o rispetto alla superficie complessiva dello scantinato. In mancanza di contestazione specifica, e considerata la dichiarazione del costruttore, la pretesa di avere separate fatture non è supportata da alcuna previsione legislativa ben potendo la circostanza esser provata aliunde. Nella specie la Corte reputa largamente sufficiente il confronto tra la fattura totale e quanto dedotto in relazione al rapporto esistente tra l'area destinata a garage e quella totale dello scantinato.

Infine fondato è il ricorso sulla data di deduzione.

La tesi dell'Ufficio in astratto potrebbe avere rilevanza in relazione all'ultima delle rate di detrazione ma non alle prime due;

è corretto ritenere che la parte non possa scegliere gli esercizi ai quali imputare le detrazioni ma se gli esercizi rientrano, comunque, nell'arco temporale nel quale era possibile procedere alla detrazione, la contestazione è insostenibile ( sempre ricordando che le prescrizioni di legge rappresentano strumenti di rispetto della finalità della norma e non adempimenti fini a se stessi).

Alla soccombenza segue la condanna alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo.

## P.Q.M.

Accoglie i ricorsi riuniti condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere ai ricorrenti unitariamente le spese di lite liquidate in euro 3.000 di cui euro 1.000 per la fase di studio, euro 500 per la fase introduttiva ed euro

1.500 per la fase decisoria (oltre iva cpa e rimb. spese forf. 15%)

